

"Decurtazione punti patente a ciclisti"

(art. 219-bis c.2 Codice della Strada)

Ing. Enrico Chiarini

Premessa

Questo documento, redatto in forma personale, elenca le risposte ricevute da varie amministrazioni locali interpellate sull'applicazione dell'art.219-bis comma 2 del Codice della Strada.

Può essere soggetto ad aggiornamenti dovuti a modifiche normative e nuove risposte.

COMUNI INTERPELLATI	DATA RICHIESTA	DATA RISPOSTA	DECURTAZIONE SEMPRE	DECURTAZIONE SOLO SE PREVISTA SOSPENSIONE
ANCONA	21/09/09	24/09/09		X
BARI	15/09/09	19/09/09		X
BERGAMO	11/08/09			
BOLOGNA	12/08/09	02/09/09	?	?
BOLZANO	15/09/09	15/09/09	?	?
BRESCIA	11/08/09	20/08/09		X
CATANIA	21/09/09			
FERRARA	15/09/09			
FIRENZE	12/08/09	14/08/09	X	
MANTOVA	11/08/09	14/08/09	X	
MILANO	23/09/09			
PADOVA	15/09/09			
PALERMO	12/08/09			
PARMA	14/09/09			
PISA	21/09/09			
ROMA	12/08/09	11/09/09	X	
SIRACUSA	22/09/09			
TORINO	14/09/09			
UDINE	22/09/09			
VERONA	11/08/09	21/08/09		X
VICENZA	21/09/09			

ANCONA:

(24/09/09)

Articolo 219-bis – (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida)

Il nuovo articolo 219-bis disciplina il ritiro, la sospensione e la revoca del certificato di idoneità alla guida (CIG) di ciclomotori in modo analogo a quanto già avviene per la patente di guida. Con la nuova disposizione, sono applicate anche al CIG, secondo le medesime procedure, le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca, per le stesse violazioni del Codice della strada che ne prevedono l'applicazione alla patente di guida.

In termini operativi, questa disposizione ha conseguenze assai diverse in relazione al tipo di sanzione accessoria prevista:

- per quanto riguarda la sanzione del ritiro, la disposizione non ha particolare rilevanza, atteso che gran parte delle ipotesi dove questa è prevista non possono essere riferibili al CIG (per es., il ritiro di cui all'art. 126 è conseguente ad una scadenza di validità, scadenza che però non è prevista per il CIG); una limitata applicazione potrà essere possibile nei casi previsti all'articolo 164 riguardanti la sistemazione del carico sui veicoli;

- assai più ampia la portata della disposizione per quanto riguarda la sanzione della sospensione. Sanzione che può ritenersi estesa anche al CIG nelle ipotesi seguenti: all'accertamento dei reati previsti agli articoli

9-bis – partecipare a competizioni sportive di velocità con veicoli a motore non autorizzate

9-ter – gareggiare in velocità con veicoli a motore

186.2 – guidare in stato di ebbrezza (per qualunque valore)

186.7 – rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti per lo stato di ebbrezza

187.1 – guidare in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

187.8 – rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti per l'uso di stupefacenti

189.6 – non ottemperare all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con feriti

189.7 – non ottemperare all'obbligo di assistenza ai feriti

all'accertamento delle violazioni amministrative (non sono qui menzionate le ipotesi di sospensione nei casi di reiterazione) previste agli articoli

142.9 – superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h

142.9-bis – superare i limiti di velocità di oltre 60 km/h

143.12 – circolare contromano in corrispondenza di curve, dossi o in caso di limitata visibilità ovvero in carreggiata contromano su strada a carreggiate separate

148.16 – non osservare i divieti di sorpasso

189.5 – non ottemperare all'obbligo di fermarsi in caso di incidente senza feriti con danno da revisione ai veicoli coinvolti;

- l'estensione al CIG della sanzione della revoca non introduce modifiche, sotto il profilo operativo, a ciò che viene già attualmente svolto dalla Polizia Locale sulla base degli incarichi ricevuti volta per volta dalle autorità competenti.

Analogamente a quanto già avviene per la patente, il ritiro immediato del CIG dovrà essere menzionato nel verbale di contestazione e al conducente dovrà essere rilasciato permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia, usando la via più breve, con relativa annotazione sul vdc.

In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie al CIG sono previste le medesime sanzioni già previste per le corrispondenti violazioni applicate alla patente di guida.

Una novità rilevante è costituita dalla disposizione del comma 2 che prevede che il conducente munito di patente che si trovi alla guida un veicolo per il quale tale documento non è richiesto (tipicamente i ciclomotori, ma a rigore anche i velocipedi), e commetta una delle violazioni sopra indicate, è comunque soggetto all'applicazione delle sanzioni accessorie sulla patente eventualmente posseduta, come se si trovasse alla guida di un veicolo per il quale essa è richiesta. Per le stesse violazioni – e solo per esse – si prevede inoltre l'ulteriore conseguenza della decurtazione dei punti corrispondenti alla violazione commessa alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 126-bis.

Va anche segnalato che le nuove disposizioni non sono, almeno formalmente, in contrasto con la previsione di cui all'articolo 116, comma 1-ter, che consente a coloro che, titolari di patente, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, di conservare la possibilità di condurre ciclomotori.

Da ultimo, si segnala che all'interno dell'articolo sono state anche inserite due disposizioni che

prevedono, rispettivamente, la possibilità di decurtazione dei punti sul CIG ai sensi dell'articolo 126-bis (comma 1, ultimo periodo) e la creazione di una nuova ipotesi di violazione a carico di conducenti minorenni (comma 3). Per una possibile interpretazione di queste disposizioni, di dubbia applicabilità a legislazione vigente, si dovranno attendere gli eventuali chiarimenti ministeriali.

Franco FERRAUTI

BARI:

(19/09/09)

Con l'introduzione dell'art. 219-bis C.d.S, si è prevista l'estensione al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori delle sanzioni accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida di cui agli artt. 216, 218 e 219 C.d.S.

Si è, inoltre, previsto che, in caso di circolazione con il documento ritirato ovvero sospeso trovano applicazione, rispettivamente, le disposizioni degli artt. 216 comma 5, e dell'art. 218, comma 6, C.d.S. Nel caso di revoca del documento, invece, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 116, comma 13-bis, C.d.S.

Allo stesso documento è stata estesa altresì l'applicazione del meccanismo della patente a punti di cui all'art. 126-bis. Ai fini dell'applicazione di queste disposizioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui trattasi, a ciascun titolare di certificato di idoneità alla guida è attribuito un punteggio di 20 punti che subisce decurtazioni nella misura indicata dalla tabella allegata allo stesso art. 126-bis ovvero incrementi secondo le disposizioni di tale norma. Non trovano applicazione le disposizioni di cui alla nota della tabella allegata all'art. 126-bis (raddoppio punti per neopatentati), in quanto esse devono intendersi riferite solo ai titolari di patente di guida di cat. B conseguita da meno di 3 anni.

L'applicazione delle misure indicate è naturalmente possibile solo se la violazione amministrativa da cui discendono è commessa da un conducente maggiorenne, non essendo il minore di età assoggettabile alle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 2 della legge 689/1981.

Il comma 2 dell'art. 219-bis prevede che le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori siano applicabili anche nel caso in cui le violazioni amministrative da cui discendono siano commesse alla guida di un veicolo che non richieda la patente o altri titoli abilitativi per la guida, quando il conducente ne sia comunque in possesso.

In occasione dell'accertamento di una **violazione che prevede l'applicazione delle sanzioni accessorie** sopraindicate, perciò, l'organo accertatore deve procedere d'ufficio alla verifica del possesso della patente di guida, sulla base delle risultanze dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 C.d.S.

In tali casi, inoltre, compiute le opportune verifiche, gli operatori di polizia dovranno richiedere al conducente l'esibizione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, provvedendo, se questi ne è provvisto, al ritiro immediato del documento secondo le disposizioni di cui agli artt. 216, 218 e 219 C.d.S. Qualora il ritiro immediato non sia possibile, della violazione deve essere data comunicazione alla Prefettura competente per l'adozione dei provvedimenti previsti dalle richiamate disposizioni.

Analoga previsione è estesa anche al meccanismo della patente a punti di cui all'art. 126-bis. Per la decurtazione dei punti al certificato di idoneità per ciclomotori nonché per le problematiche legate all'applicazione delle misure sopraindicate ai conducenti minorenni, si richiamano le medesime considerazioni precedentemente evidenziate.

IL RESPONSABILE UFFICIO COMANDO

Cap. ALOIA dott. Cosimo

(21/09/09)

Il commento che Le ho inviato relativo all'art. 129/bis comma 2 si riferisce alle violazioni commesse alla guida di un veicolo che non richieda la patente o altri titoli abilitativi per la guida, quindi i velocipedi o altri veicoli cosiddetti atipici (monopattini elettrici, velocipedi a pedalata assistita, ecc.).

Distinti saluti

IL RESPONSABILE UFFICIO COMANDO

Cap. ALOIA dott. Cosimo

BOLOGNA:

(02/09/09)

Le confermo che con le nuove modifiche apportate al Codice della Strada le violazioni che prevedono la decurtazione di punti sono estese anche ai soggetti che, titolari di patente di guida, conducono un ciclomotore o velocipede.

Come riportato anche sul ns. sito nello spazio dedicato alla normativa; di seguito le riporto uno stralcio.

b. Ritiro, sospensione o revoca della patente in caso di guida di veicolo per il quale la stessa non è richiesta.

Le sanzioni accessorie del ritiro, sospensione e revoca e le disposizioni dell'art. 126 bis (**decurtazione punti**) si applicano al titolare di patente di guida, anche se conduce un veicolo per il quale la stessa patente non è richiesta (ciclomotore, velocipede, veicolo a trazione animale, ecc.).

Lorella Ignesti

BOLZANO:

(15/09/09)

L'applicazione della vigente normativa, come spesso accade, è differente tra i vari Comandi. Alcuni di essi infatti estendono la decurtazione dei punti della patente, se posseduta, anche ad infrazioni non comprese nelle fattispecie indicate. Questo potrebbe essere un'interpretazione condivisibile però non espressamente indicata dalla norma.

Cap. Martin Schwienbacher

BRESCIA:

(20/08/09)

In risposta al vostro quesito, allego un passaggio della disposizione di servizio divulgata dal Comando del Corpo della Polizia Municipale di Brescia al personale dipendente.

Art. 219 bis Introduzione del nuovo articolo 219 bis (ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida)

Nell'ipotesi in cui ai sensi del Codice della Strada è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, revoca e sospensione della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida (patentino), le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli artt. 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie, si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. **Al patentino si applicano altresì le disposizioni dell'art. 126 bis, ovvero la decurtazione dei punti.** L'agente accertatore indicherà sul verbale di contestazione i punti decurtati sul certificato di idoneità alla guida, anche se, sull'applicazione della decurtazione, saranno ovviamente necessari i decreti attuativi.

Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del Codice della Strada, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro finalizzato alla sospensione o revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano le disposizioni dell'art. 126 bis, ovvero la decurtazione dei punti.

Alla luce di quanto sopra, salvo successiva interpretazione ministeriale, se un conducente di ciclomotore o di velocipede, munito di patente di guida, commette una violazione al Codice della Strada per la quale è previsto il ritiro immediato della patente di guida finalizzato alla sospensione o alla revoca della stessa, quest'ultima dovrà essere ritirata e si procederà alla decurtazione dei relativi punti.

La procedura sopra indicata non sarà adottata per quelle violazioni che non prevedono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro immediato della patente di guida finalizzato alla sospensione o revoca della stessa; lo potrà diventare per quelle violazioni che, se reiterate nel biennio, prevedono l'applicazione delle predette sanzioni accessorie, ad esempio art. 173, 146 3 bis, 143/12°, ecc. **Pertanto, se trattasi di prima infrazione, non saranno decurtati punti dalla patente di guida.**

A titolo esemplificativo si propone la seguente tabella:

Infrazioni commesse da conducente di velocipede o ciclomotore, titolare di patente di guida

Tipo di violazione	Provvedimenti sulla patente di guida
Art. 143/12 Circolare contromano in curva, su strada a carreggiate separate, o in condizioni di scarsa visibilità	Ritiro della patente o del patentino per la sospensione e decurtazione punti.
Art. 186 e 187 Circolare alterati da alcol, droga o rifiutare di sottoporsi ai controlli	Ritiro della patente o del patentino per la sospensione e decurtazione punti
Art 189 Non fermarsi a seguito di un sinistro stradale con feriti o non prestare soccorso	Ritiro della patente o del patentino per la sospensione e decurtazione punti.
Art. 145 Inosservanza degli obblighi relativi alla precedenza nelle intersezioni	Il ritiro della patente o del patentino finalizzato alla sospensione si applica solo se la medesima infrazione viene reiterata nel biennio.
Art. 41/146 Passaggio a luce rossa o inosservanza del segnale manuale dell'agente	Il ritiro della patente o del patentino finalizzato alla sospensione si applica solo se la medesima infrazione viene reiterata nel biennio.
Art 173 Uso del telefonino alla guida senza auricolare o senza viva voce attivato	Il ritiro della patente o del patentino finalizzato alla sospensione si applica solo se la medesima infrazione viene reiterata nel biennio.

COMMISSARIO AGGIUNTO
MARELLI DARIO

FIRENZE:

(14/08/09)

Ai sensi del secondo comma dell'art. 219-bis, se il conducente del velocipede è munito di patente di guida, la decurtazione dei punti dalla stessa, si applica ogni qualvolta, alla guida di detto veicolo, venga violata una norma del Codice della Strada che prescriva tale sanzione. A prescindere che le norme prevedano anche le sanzioni accessorie del ritiro, sospensione e revoca del suddetto documento.

Nel caso della violazione dell'art. 146 comma terzo del Codice (passare con il semaforo rosso) saranno detratti dalla patente sei punti.

Vice Ispettore Polizia Municipale
Antonio Toti

(19/08/09)

L'interpretazione attuale del secondo comma dell'articolo in oggetto, è quella che Le ho fornito. Vedremo, col tempo, quali saranno gli indirizzi giurisprudenziali in merito.

*Vice Ispettore Polizia Municipale
Antonio Toti*

MANTOVA:

(14/08/09)

Il comma 2 NON si riferisce esclusivamente alle infrazioni che comportino il ritiro, la sospensione o la revoca della patente, in quanto l'ultimo capoverso esplicita chiaramente che si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.

La decurtazione di punti è quindi intesa come una sanzione a sé stante, da applicarsi, in base alla norma violata, da sola o anche, se del caso, unitamente alle altre sanzioni accessorie sopra indicate.

A titolo di esempio, al ciclista che passa con il rosso è prevista la sola decurtazione di 6 punti dalla patente, mentre al ciclista che non rispetta lo stop è prevista la sospensione della patente da 1 a 3 mesi nel caso commetta due volte la stessa violazione nell'arco di due anni, il ritiro immediato della stessa patente nel caso la seconda violazione venga accertata immediatamente sul posto all'atto della contestazione, nonché la decurtazione di 5 punti dalla patente.

*Il Funzionario di Polizia Locale
Commissario Fabio Arvati*

(19/08/09)

Sentito il parere di numerosi Comandi di Polizia Locale e di Polizia Stradale, nonché l'ANVU, a seguito della sua ulteriore mail, l'indirizzo interpretativo attuale, peraltro supportato da una circolare del Ministero dell'Interno, è quello che, anche ai ciclisti, si deve applicare **sempre e comunque** la decurtazione dei punti dalla patente, nel caso questa sia prevista dalla norma violata. Sarà necessario, a mio parere, attendere l'esito di eventuali contenziosi per dissipare tali dubbi.

Fabio Arvati

ROMA:

(11/09/09)

Sentito anche il parere del Ministero dell'Interno si comunica che ai sensi dell'art. 219 bis, comma 2, del codice della strada, la disciplina prevista dall'art. 126 bis dello stesso codice, trova applicazione per **tutte le violazioni** che comportano decurtazione sulla patente, commesse da titolare di patente di guida con veicoli per la cui conduzione non è richiesto il suddetto documento.

F.P.M. Montanari Massimiliano

VERONA:

(21/08/09)

Non c'è decurtazione di punti dall'eventuale patente di cui è munito il ciclista se per la violazione non sono previsti il ritiro, la sospensione o la revoca.

*Il Comandante
Dott. Luigi Altamura*